



# COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI

## PROVINCIA DI BARI

*Medaglia d'Argento al Merito Civile*

Cod. Fisc. 00827390725



### Copia Deliberazione Giunta Comunale

N. 72 Del 04-07-2012

<b>OGGETTO:</b> COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROSCIA MARTIRE C/COMUNE
---

L'anno **duemiladodici**, il giorno **quattro** del mese di **luglio** alle ore **13:45** con seguito nella sede Comunale, si è riunita la Giunta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato nelle persone dei signori:

DOTT. NOVIELLI VITO MICHELE DOMENICO	SINDACO	P
DOTT.SSA CHIMIENTI MARIA	VICE SINDACO	P
ARCH. GIANNONE GIUSEPPE	ASSESSORE	A
PROF. TURCHIANO GIOVANNI	ASSESSORE	P
DOTT.SSA MORILLO GLADYS	ASSESSORE	P

Assume la Presidenza il DOTT. NOVIELLI VITO MICHELE DOMENICO ( SINDACO).

Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA GIRONE CATERINA

Parere di <b>REGOLARITA' TECNICA</b>
Favorevole , 02-07-012
Dott.ssa Campanella Maria Anna

Parere di <b>REGOLARITA' TECNICA</b>
Favorevole , 02-07-012
DOTT.SSA LACASELLA GIULIA

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Premesso:**

- Che, con atto di citazione prot. n. 6390/2012, l'avv. Sebastiano Brindisi di Bitetto, in nome e per conto del Sig. Proscia Martire, ha notificato a questo Ente atto di citazione a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Casamassima, all'udienza del 9 luglio p.v., per sentirne dichiarare la sua esclusiva responsabilità per il sinistro subito dal suo assistito, il giorno 28/08/2010, mentre percorreva a piedi la P.zza Cesare Battisti di questo territorio, a causa di una buca presente sulla pavimentazione;

- Che nell'atto di citazione l'attore lamenta di aver riportato, a seguito della caduta, ingenti danni fisici quantificati in €. 3.500,00, a seguito della frattura base del V metatarso sinistro, che lo ha costretto all'apposizione di uno stivaletto gessato, per 30 giorni e a successive terapie riabilitative, quali sedute di magnetoterapia, rieducazione funzionale, ultrasuoni e.c.c;

- Che per tale sinistro il Sign. Proscia aveva già inviato delle precedenti missive, in prima battuta rigettate da questo Servizio, nella consapevolezza che la piazza in contestazione, costituita da basole di antica fattura, per la sua percorrenza richiede una particolare attenzione, a causa della sua notissima natura intrinseca, sicchè inciamparci era sinonimo di una notevole distrazione, non potendosi parlare di insidia e/o trabocchetto, così come peraltro statuito da una recente sentenza del tribunale di Como che a tal proposito recita: il percorrere una strada palesemente non in ottime condizioni impone una minima attenzione nell'incedere manifestandosi palese la possibilità di cadere o perdere l'equilibrio;

Che, successivamente, a seguito di ulteriori note, con cui il legale aveva manifestato l'intendimento di intentare un giudizio, pur disconoscendo qualsiasi addebito e responsabilità nella causazione del suddetto sinistro, al solo fine di evitare l'alea di un giudizio, si proponeva di transigere la lite offrendo, a tacitazione e stralcio di ogni avversa pretesa, la somma onnicomprensiva di €. 400,00;

Che detta somma non è stata accettata ed invocando la tutela di cui all'art. 2051 del cod. civ, si è giunti alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio in trattazione;

Considerato che, secondo un indirizzo prevalente della Suprema Corte e della Giurisprudenza di merito, l'utente che subisca danni in seguito all'utilizzazione della strada pubblica, può invocare a sostegno delle proprie pretese risarcitorie, unicamente la disciplina di cui all'art. 2043 c.c., norma dell'ordinamento posta a tutela del generale principio del *nemini ledere*, non trovando invece applicazione la presunzione aggravata di responsabilità, sancita dall'art. 2051 c.c., che nel regolamentare la responsabilità del custode per i danni cagionati dalle cose in custodia, non può essere invocata per il proprietario delle strade pubbliche, la cui notevole estensione impedisce infatti al proprietario di esercitare su di esse quel potere di fatto sul bene, che costituisce il presupposto imprescindibile della custodia sancita dall'art. 2051 c.c..

Che, sebbene in tempi più recenti, i giudici di legittimità sono stati indotti ad un nuovo esame della questione, sull'impulso dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 156 del 1999, ritenendo che non violi il dettato costituzionale l'interpretazione dell'art. 2051 c.c. che ne esclude l'applicabilità alla p.a., *"allorché sul bene di sua proprietà non sia possibile – per la notevole estensione di esso e le modalità d'uso, diretto e generale da parte di terzi – un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti"*, sicchè la notevole estensione del bene e l'uso generale e diretto sono stati considerati "meri indici" dell'impossibilità di un concreto esercizio del potere di controllo sul bene, *"da riscontrarsi attraverso un'indagine svolta caso per caso"*, volta ad evitare quello che è stato definito un automatismo interpretativo, avuto riguardo non solo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche ed alla posizione;

Cosiderato infine, nel caso in esame, che la nota situazione delle condizioni di viabilità di una piazza del centro storico, deve indurre ad adottare le minime cautele di cui innanzi anticipato;

Ritenuto, pertanto, di costituirsi in giudizio per contrastare le avverse pretese e far valere gli interessi e le ragioni dell'Ente;

Preso atto dei pareri favorevoli resi dai responsabili del servizio interessato e di ragioneria ex art. 49 del TUEL 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

1. Di autorizzare il Sindaco ad affidare incarico all'avv. De Simini Maria Grazia, con studio legale in Sannicandro di Bari alla Via Bonaldi, 33.
2. Di dare atto, altresì, che a seguito della abolizione della Tariffa Professionale tale compenso viene determinato nel rispetto dell'art. 2233 del C.C. che, a tal proposito prescrive che lo stesso sia adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
3. Di fornire, comunque, al Servizio del Contenzioso, in mancanza di una nuova disciplina chiara della materia e, comunque, nelle more di una regolamentazione generale interna sugli affidamenti degli incarichi legali, l'indirizzo di continuare a far riferimento ai valori ed ai criteri sinora in uso presso l'Ente, in esecuzione della Legge 248/2006 e che qui, per brevità, si riportano:
  - il compenso spettante al professionista sarà determinato con riferimento ai valori minimi delle tariffe professionali vigenti, come segue:
    - in caso di esito favorevole per l'ente, con condanna di controparte alle spese, nella misura liquidata in giudizio;
    - in caso di esito favorevole, ma con compensazione delle spese di lite, ridotto nella misura del 20% ;
    - in caso di soccombenza parziale, abbandono e/o estinzione del giudizio, ridotto nella misura del 30%;
    - in caso di soccombenza completa, ridotto nella misura del 50 %;
4. Di stabilire che l'applicazione dei suddetti criteri, non esclude la facoltà dell'Ente, ove le circostanze lo richiedano, di ottenere il parere di congruità espresso dal competente Ordine Professionale.
5. Di prenotare ai suddetti fini la somma di €. 70000 sul cap. 510 epigrafato "Spese per liti, arbitraggi, transazioni", che costituisce comunque l'importo massimo riconoscibile al professionista.
6. Di far sottoscrivere la presente deliberazione al professionista incaricato per espressa accettazione delle clausole di cui ai punti 2,3,4,5.
7. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma, dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE

f.to DOTT. NOVIELLI VITO MICHELE  
DOMENICO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA GIRONE CATERINA

---

N. ....

## PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari il ..... e vi rimarrà  
per 15 giorni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA GIRONE CATERINA

---

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sannicandro di Bari, lì .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA GIRONE CATERINA

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari dal .....  
al .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA GIRONE CATERINA

---

